

REGOLAMENTO COMUNALE SULLA VIDEOSORVEGLIANZA
APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 49 DELL'11.10.2012

INDICE

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premessa

Art. 2 - Ambito di applicazione

Art. 3 – Principi generali

Art. 4 – Finalità del Regolamento e del trattamento

Art. 5 - Definizioni

Art. 6 - Caratteristiche generali del sistema e modalità di raccolta dei dati

Art. 7 – Notificazione

CAPO II – IL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento

Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati

Art. 10 – Trattamento e conservazione dei dati

Art. 11 - Modalità di accesso ai dati

Art. 12 - Procedure per l'accesso alle informazioni registrate

Art. 13 - Comunicazione al pubblico - diritti dell'interessato

Art. 14 – Informativa

CAPO III - DIRITTI SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 15 – Diritti dell'interessato

Art. 16 – Sicurezza dei dati

Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati

Art. 18 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 – Tutela

NORME FINALI

Art. 21 – Provvedimenti attuativi

Art. 22 – Norma di rinvio

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Premessa

1. In applicazione e nel rispetto:

- del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -"*Codice in materia di protezione dei dati personali*";
- del "*Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010*" emesso dal Garante per la protezione dei dati personali;
- del "*Decalogo delle regole per non violare la privacy*", emesso dal Garante per la protezione dei dati personali con provvedimento generale del 29 novembre 2000, che definisce i criteri a cui attenersi per lo svolgimento di attività di videosorveglianza;
- dei pareri già espressi dal Garante per la protezione dei dati personali in merito a progetti di videosorveglianza in altre realtà e delle relative osservazioni espresse;

l'Amministrazione Comunale stabilisce quanto segue in merito alle finalità che si intendono perseguire attraverso il sistema di videosorveglianza e alle conseguenti procedure per la gestione operativa del sistema con particolare riferimento all'accesso, alla lettura ed al trattamento delle informazioni.

2. Le immagini riguardanti persone, qualora rendano possibile l'identificazione del soggetto a cui si riferiscono, costituiscono dati personali. La videosorveglianza incide sul diritto delle persone alla propria riservatezza.

3. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza gestiti ed impiegati dal Comune di Ayas, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di raccolta, trattamento, conservazione e cessione di dati personali acquisiti mediante sistemi di videosorveglianza attivati nel territorio urbano dal Comune di Ayas.

Art. 3 – Principi generali

1. Le prescrizioni del presente Regolamento si fondano sui principi di liceità, necessità, proporzionalità e finalità.

2. **Principio di liceità:** il trattamento dei dati personali da parte di soggetti pubblici è consentito soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali ai sensi degli art. 18-22 del Codice Privacy.

3. **Principio di necessità:** il sistema di videosorveglianza è configurato per l'utilizzazione al minimo di dati personali e di dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante, rispettivamente, dati anonimi od opportune modalità che permettono di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

4. **Principio di proporzionalità:** nel commisurare la necessità del sistema di videosorveglianza al grado di rischio concreto, va evitata la rilevazione di dati in aree o attività che non sono soggette a concreti pericoli, o per le quali non ricorra una effettiva esigenza di deterrenza. Gli impianti di videosorveglianza possono

essere attivati solo quando altre misure siano ponderatamente valutate insufficienti o inattuabili. Se la loro installazione è finalizzata alla protezione di beni, anche in relazione ad atti di vandalismo, devono risultare parimenti inefficaci altri idonei accorgimenti quali controlli da parte di addetti, sistemi di allarme, misure di protezione degli ingressi, abilitazioni agli ingressi. La proporzionalità va valutata in ogni fase o modalità del trattamento.

5. Principio di finalità: I dati personali oggetto di trattamento sono raccolti e registrati per scopi determinati, espliciti e legittimi, ed utilizzati in altre operazioni del trattamento in termini compatibili con tali scopi (art.11, comma1, lett.b) del Codice Privacy). Sono pertanto escluse finalità di sicurezza pubblica, prevenzione o accertamento dei reati. E' consentita la videosorveglianza come misura complementare volta a migliorare la sicurezza all'interno o all'esterno di edifici o impianti ove si svolgono attività produttive, industriali o di servizi, o che hanno lo scopo di agevolare l' eventuale esercizio, in sede di giudizio civile o penale, del diritto di difesa del titolare del trattamento o di terzi sulla base di immagini utili in caso di atti illeciti.

Art. 4 – Finalità del Regolamento e del trattamento

1. Le norme del presente Regolamento sono indirizzate a che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone. Il sistema informativo e i programmi informatici utilizzati sono configurati riducendo al minimo l'utilizzazione dei dati personali e dei dati identificativi, in modo da escluderne il trattamento quando le finalità perseguite nei singoli casi possono essere realizzate mediante dati anonimi od opportune modalità che permettano di identificare l'interessato solo in caso di necessità.

2. Le finalità perseguite mediante l'attivazione di sistemi di videosorveglianza sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali attribuite al Comune di Ayas dalle leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali vigenti. Il sistema è rivolto a tutta la comunità complessivamente intesa. Il trattamento dei dati personali raccolti mediante il sistema di videosorveglianza è finalizzato:

- a) a garantire la maggiore sicurezza e la tutela del patrimonio pubblico;
- b) a rassicurare i cittadini attraverso una chiara comunicazione relativa alla presenza di zone controllate;
- c) a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione Comunale e a monitorare eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
- d) al controllo di determinate aree ed immobili pubblici
- e) al monitoraggio del traffico e all'analisi dei flussi di traffico necessari alla predisposizione dei piani del traffico o per statistiche sullo stesso;
- f) all'utilizzazione, quando possibile, delle immagini registrate nella ricostruzione della dinamica degli incidenti stradali;
- g) a contrastare l'abbandono dei rifiuti fuori dalle aree di raccolta;
- h) al monitoraggio di situazioni critiche in caso di calamità, ai fini di protezione civile.

3. L'archivio dei dati registrati costituisce, inoltre, per il tempo di conservazione stabilito nel successivo articolo 10, un patrimonio informativo per le finalità di polizia giudiziaria con eventuale informativa nei confronti dell'Autorità Giudiziaria competente a procedere in caso di rilevata commissione di reati.

4. In ossequio al disposto del "*Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell'8 aprile 2010*" emesso dal Garante per la protezione dei dati personali, la cittadinanza è informata della presenza delle telecamere e della loro ubicazione.

Art. 5 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “**banca di dati**”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo, e trattato esclusivamente mediante riprese televisive che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere riguardano prevalentemente i soggetti che transitano nell’area interessata ed i mezzi di trasporto;
- b) per “**trattamento**”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l’ausilio dei mezzi elettronici o comunque autorizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo, l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, l’eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “**dato personale**”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l’impianto di videosorveglianza;
- d) per “**titolare**”, il Comune di Ayas, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità e alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “**responsabile**”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) per “**interessato**”, la persona fisica, la persona giuridica, l’ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- g) per “**comunicazione**”, il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall’interessato, dal rappresentante del titolare, nel territorio dello Stato, dal responsabile e dagli incaricati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- h) per “**diffusione**” il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “**dato anonimo**”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- j) per “**blocco**”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- k) per “**Codice**”, il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.L.vo 196 del 30 giugno 2003 e sue successive modifiche ed integrazioni.
- l) per “**Dato anonimo**”: il dato che in origine, per effetto dell'inquadratura o dello scarso dettaglio della ripresa, oppure a seguito di trattamento (mascheratura, sfocatura, ecc.) non può essere associato, ad un esame visivo, ad un interessato identificato o identificabile;

Art. 6 - Caratteristiche generali del sistema e modalità di raccolta dei dati

1. Il sistema di videosorveglianza è costituito da telecamere destinate alla videosorveglianza di spazi pubblici, attive 24 ore su 24, collegate al Centro di Gestione e Controllo (situato presso la sede del Comune) che registra, conserva e cancella dopo il tempo previsto le immagini video registrate.
2. Le telecamere, in funzione dei parametri di rilevamento opportunamente configurati, provvederanno ad inviare le immagini catturate al Centro di Gestione e Controllo; il sistema centrale salverà le immagini video sull'hard-disk del server centrale conservandole per il periodo massimo indicato all’art. 10. La cancellazione sarà automatica.
3. Il Centro di Gestione e Controllo ha sede presso il Municipio, presso cui è presente l'apparecchiatura "server centrale" per la visualizzazione in tempo reale delle immagini video raccolte nonché per la

registrazione e l'archiviazione delle immagini video salvate nel corso del periodo di cui all'art. 10.

4. Il Centro di Gestione e Controllo è accessibile solamente dal personale autorizzato, appartenente alla Polizia Locale, con l'apposita chiave in dotazione. Il personale autorizzato sarà, pertanto, dotato di chiave per l'accesso al locale del Centro di Gestione e Controllo e di credenziali di accesso (nome utente e password) per lo sblocco del Server centrale.

5. Il sistema di videosorveglianza è a circuito chiuso. Le immagini video, sia quelle in tempo reale sia quelle salvate sul server centrale, sono accessibili solamente dal Centro di Gestione e Controllo. Sono, pertanto, esclusi l'interconnessione con altri sistemi o con altri archivi dati e l'accesso al sistema da altri terminali ed elaboratori.

6. Il sistema consente di volta in volta all'operatore, dotato di necessaria autorizzazione e di chiavi di accesso:

- la visione in tempo reale delle immagini, con o senza controllo del sistema;
- l'accesso alle immagini videoregistrate, conservate sotto forma di dati digitali, attraverso programma riservato e l'eventuale trasferimento dei dati d'archivio su idoneo supporto.

7. Le credenziali di accesso (nome utente e password) al sistema di videosorveglianza saranno custodite dal responsabile e dagli incaricati della Polizia Locale in cassaforte, in busta chiusa sigillata. Il responsabile o gli incaricati della Polizia Locale dovranno annotare sul registro ogni utilizzo e provvedere alla sostituzione della busta ed alla sua sigillatura ad ogni utilizzo.

Art. 7 – Notificazione

1. Il Sindaco del Comune di Ayas, nella sua qualità di legale rappresentante del titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli art. 37 e 38 del Codice della Privacy.

2. Il Responsabile del trattamento dei dati provvede all'invio del presente Regolamento all'Autorità garante per la protezione dei dati personali per la verifica preliminare.

CAPO II – IL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 8 – Responsabile ed incaricati del trattamento

1. Compete al Sindaco designare per iscritto il Responsabile del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

2. Compete al Responsabile per il trattamento designare per iscritto ed in numero limitato tutte le persone fisiche incaricate del trattamento dei dati, dell'utilizzazione degli impianti e, nei casi in cui risulta indispensabile per gli scopi perseguiti, della visione delle registrazioni.

3. Il Responsabile e gli incaricati devono conformare la propria azione al pieno rispetto di quanto prescritto dalle leggi vigenti e dalle disposizioni del presente Regolamento.

4. Il Responsabile e gli incaricati procedono al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni normative e regolamentari.

5. I compiti affidati al Responsabile e agli incaricati devono essere analiticamente specificati nell'atto di designazione.

Art. 9 – Modalità di raccolta dei dati

1. I dati personali sono raccolti attraverso riprese video effettuate da sistemi di telecamere a circuito chiuso installate in corrispondenza dei principali svincoli, incroci, piazze, parchi pubblici, monumenti, luoghi di sepoltura, immobili di proprietà comunale ubicati nel territorio urbano, il tutto da individuarsi nel dettaglio a cura della Giunta comunale.
2. Le telecamere di cui al precedente comma consentono riprese video a colori (di giorno) e in bianco/nero (di notte) ed alcune di esse possono essere dotate di brandeggio di zoom ottico programmati.
3. I sistemi di telecamere installate non consentono la videosorveglianza c.d. dinamico-preventiva, possono cioè riprendere staticamente un luogo, ma non sono abilitate a rilevare percorsi o caratteristiche fisionomiche o eventi improvvisi, oppure comportamenti non previamente classificati.
4. I segnali video delle unità di ripresa verranno registrati in digitale su hard disk.
5. La registrazione è consentita limitatamente alle funzioni di cui all'art. 4.

Art. 10 – Trattamento e conservazione dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente art. 4, e resi utilizzabili per operazioni non compatibili con tali scopi;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) trattati, con riferimento alle finalità dell'analisi dei flussi del traffico, con modalità volta a salvaguardare l'anonimato, ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, fermo restando che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale;
 - e) conservati, per il periodo indicato all'art. 11, comma 1, lettera e) del Codice della Privacy, nel caso individuabile in n. 72 ore (conformemente al Provvedimento generale in materia di videosorveglianza dell'8 aprile 2010 del Garante per la privacy). Al termine del periodo stabilito il sistema di videoregistrazione provvede in automatico alla loro cancellazione mediante sovra-registrazione, con modalità tali da rendere non utilizzabili i dati cancellati. Sono fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione – entro il limite di n. 120 ore (5 giorni) - in relazione a festività o chiusura di uffici o servizi, nonché nel caso in cui si deve adire ad una specifica richiesta investigativa dell'Autorità Giudiziaria. L'eventuale ulteriore allungamento dei tempi di conservazione deve essere valutato come eccezionale e comunque in relazione alla necessità derivante da un evento già accaduto o realmente incombente, oppure alla necessità di custodire o consegnare una copia specificatamente richiesta dall'Autorità Giudiziaria in relazione ad un'attività investigativa in corso. Per periodi superiori alle 168 ore (7 giorni) si deve ottenere il previo parere favorevole del Garante.
2. Il trattamento dei dati viene effettuato con strumenti elettronici, nel rispetto delle misure minime indicate all'art. 34 del codice.

Art. 11 - Modalità di accesso ai dati

1. L'accesso al Centro di Gestione e Controllo e ai dati da esso raccolti e trattati è consentito esclusivamente al Responsabile ed agli incaricati da egli stesso designati, appartenenti alla Polizia Locale comunale.

2. Le immagini registrate saranno disponibili esclusivamente ai fini di indagini giudiziarie e di polizia. L'accesso è consentito esclusivamente dietro presentazione da parte dei soggetti interessati di cui detto di apposita documentazione avente carattere ufficiale comprovante dettagliatamente le motivazioni del caso. Il Responsabile del trattamento potrà autorizzare la consegna delle immagini su supporto ottico (CD-ROM o DVD) alle forze di polizia interessate, dietro richiesta scritta e motivata, con stesura di un verbale di consegna.
3. Ogni singolo accesso ai dati sarà annotato in apposito registro su cui saranno indicati, a cura del Responsabile o dei suoi incaricati, l'identità della persona che accede ai dati, il titolo dell'accesso, l'orario di ingresso e di uscita della persona stessa e, in caso di accesso all'archivio delle registrazioni, gli estremi del provvedimento autorizzativo.
4. Le immagini salvate su supporto ottico per le finalità di cui al successivo articolo 15 saranno conservate nella cassaforte dell'Ente sino alla eventuale consegna agli interessati; in caso di inutilizzo i supporti dovranno essere distrutti fisicamente.
5. Il registro cartaceo di cui sopra potrà essere sostituito da un archivio elettronico, con pari caratteristiche di sicurezza ed attendibilità

Art. 12 - Procedure per l'accesso alle informazioni registrate

1. Le procedure per l'accesso alle immagini possono essere attivate:
 - a) sulla base di denunce formali di atti criminosi da parte di ogni interessato;
 - b) sulla base di segnalazioni relative ad atti criminosi pervenute agli Organi di Polizia;
 - c) sulla base di atti criminosi che vengono rilevati direttamente dagli operatori di Polizia nell'esercizio delle proprie funzioni.
2. Nei casi sopra riportati, una volta stabilita la necessità di accedere alla lettura di immagini, l'organo di Polizia Locale procede ed informa il responsabile al fine di attivare la procedura di accesso e lettura delle immagini.
3. L'accesso, la lettura e l'esportazione delle immagini vengono realizzati presso il Centro di Gestione e Controllo dal Responsabile o da uno degli incaricati della Polizia Locale, tramite le rispettive chiavi di accesso.
4. L'incaricato, dopo aver visionato i video oppure le immagini collegate agli atti che hanno attivato le procedure di accesso alle informazioni registrate, può salvare su apposito ed idoneo supporto magnetico solamente i dati giudicati attinenti ai fatti denunciati.
5. Tale supporto magnetico sarà consegnato all'organo di Polizia Giudiziaria che prenderà in custodia il materiale.
6. L'organo di Polizia Giudiziaria consegnerà il materiale ricevuto in custodia alla Procura della Repubblica per la successiva trattazione del caso.
7. I dati, la cui consultazione non sia richiesta entro il predetto tempo massimo di conservazione presso il Centro di Gestione e Controllo, saranno cancellati.
8. E', comunque, vietata ogni forma di circolazione all'esterno e di utilizzazione delle informazioni e dei dati per finalità diverse da quelle previste dal presente regolamento.

Art. 13 - Comunicazione al pubblico - diritti dell'interessato

1. L'informativa al pubblico dovrà avvenire, conformemente a quanto indicato all'articolo 3.11 del *“Provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali dell’8 aprile 2010”* mediante:
 - a) l'affissione di appositi cartelli in prossimità dell'area esterna video sorvegliata;
 - b) l'affissione di manifesti riguardanti le finalità perseguite dal servizio (all'avvio del servizio o in caso di modifica dell'iniziativa);
 - c) la pubblicazione sul sito web comunale dell'avviso di cui all'allegato B del presente regolamento;
 - d) apposita riunione con la popolazione all'avvio del servizio per comunicare le finalità dell'iniziativa.
2. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di funzioni istituzionali che sono assoggettate dalla legge sulla privacy ad un regime particolare.

Art. 14 – Informativa

1. Gli interessati devono essere informati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata, e dell'eventuale registrazione, mediante un modello semplificato di informativa “minima”, riportato all'allegato A al presente Regolamento.
2. In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area e alle modalità delle riprese, vanno installati più cartelli.
3. In luoghi diversi dalle aree esterne il modello va integrato con almeno un avviso circostanziato che riporti gli elementi indicati all'art. 13 del Codice, con particolare riguardo alle finalità e all'eventuale conservazione.
4. Il Responsabile del trattamento rende nota l'attivazione dei sistemi di videosorveglianza e il seguente avvio del trattamento dei dati personali, l'eventuale incremento dimensionale degli impianti e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un preavviso di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di diffusione locale.

CAPO III - DIRITTI SICUREZZA E LIMITI NEL TRATTAMENTO DEI DATI

Art. 15 – Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali, l'interessato, dietro presentazione di apposita istanza scritta, ha diritto:
 - a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
 - b) ad essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento dei dati;
 - c) ad ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta:
 - la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati;
 - informazione sulle procedure adottate in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento, la cancellazione, la

trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

2. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

3. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

4. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse mediante lettera raccomandata, fax o posta elettronica al titolare o al responsabile, i quali dovranno provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.

5. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 16 – Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi presso il Comune di Ayas, dove sono ubicate le attrezzature di registrazione e può accedere il solo personale autorizzato.

2. Il Server, depositario dei dati, è sistematicamente chiuso a chiave.

3. L'impiego di attrezzature di registrazione digitali impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.

Art. 17 – Cessazione del trattamento dei dati

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono distrutti.

2. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto dal presente Regolamento o di altre disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali determina la loro inutilizzabilità, fatta salva l'applicazione di sanzioni disciplinari ed amministrative, e, ove previsto dalla vigente normativa l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 18 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 14 del Codice Privacy.

Art. 19 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. Si fa rinvio alle norme dell'art. 15 del Codice Privacy.

CAPO IV - TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 20 – Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III del Codice Privacy.

NORME FINALI

Art. 21 – Provvedimenti attuativi

1. Compete alla Giunta comunale l'assunzione dei provvedimenti attuativi conseguenti, in particolare la predisposizione dell'elenco dettagliato dei siti di ripresa, la fissazione degli orari delle registrazioni, nonché la definizione di ogni ulteriore e specifica disposizione ritenuta utile, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dal presente Regolamento.

Art. 22 – Norma di rinvio

1. Per quanto non disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia al Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, e al provvedimento generale sulla videosorveglianza approvato dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali il 29 aprile 2004.



Qualora oltre alle immagini vengano registrate anche le voci occorre integrare il simbolo del megafono.

ALLEGATO B

Da affiggere all'Albo Pretorio e negli uffici e da pubblicare sul sito web comunale

Comune di Ayas
COMMUNE DE AYAS
Regione Autonoma Valle d'Aosta

Videosorveglianza: informativa ai sensi della normativa sulla privacy.

Le immagini riprese sono registrate nel Centro di Gestione e Controllo e cancellate automaticamente dopo i termini previsti dal regolamento comunale.

Il responsabile del trattamento è il sig. _____ al quale ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni.

Gli interessati possono esercitare i propri diritti in materia di protezione dei dati personali.

IL SINDACO